

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Novità in materia di mediazione civile e commerciale: ripristinata l'obbligatorietà**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **con l'art. 84 del DL 21.6.2013 n. 69 è stata reintrodotta la mediazione civile e commerciale** di cui al DLgs. 4.3.2010 n. 28 come condizione di procedibilità della domanda giudiziale allorché l'oggetto della controversia riguardi determinate materie, fra le quali **condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia**. Rispetto alla versione precedente **sono state escluse le controversie per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti**. Oltre alle modifiche sull'ambito di applicazione della normativa, **il legislatore ha riconosciuto la qualifica di mediatore a tutti gli avvocati regolarmente iscritti all'albo, esonerandoli quindi dal dover acquisire il titolo attraverso la frequentazione di corsi formativi specialistici**. Il nuovo decreto ha riconosciuto a favore del giudice, anche in sede di giudizio di appello, **la possibilità** – valutati la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti – **di disporre**, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero della discussione finale, **l'esperimento del procedimento di mediazione, indicando l'organismo di mediazione**. Per quanto riguarda, invece, la **durata della procedura di conciliazione**, il legislatore ha cercato di dare una stretta in termini di efficacia, prevedendo: **i) una prima riunione di carattere esplorativo**, volta a verificare concretamente l'esistenza di margini di successo della mediazione con costi ridotti per le parti in caso di accertamento dell'impossibilità di concludere la mediazione; **ii) la riduzione della durata massima della procedura che passa da quattro a tre mesi**. Si ricorda, comunque, che **le disposizioni non sono ancora operative, applicandosi decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 69/2013**.

**La mediazione civile commerciale: cenni**

Con il D.Lgs. 4.3.2010, n. 28, di attuazione dell'art. 60, L. 18.6.2009, n. 69, è stata **introdotta nel nostro ordinamento la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.**

Il legislatore ha però previsto termini di decorrenza differenti, a seconda dell'oggetto della controversia ed, in particolare:

- il **20 marzo 2010** è entrato in vigore il decreto legislativo che ha dato attuazione alla delega. Dalla stessa data **è possibile utilizzare la conciliazione, ma solo su richiesta delle parti o su suggerimento del Giudice;**
- il **20 marzo 2011**, è **entrata in vigore la prima parte della conciliazione obbligatoria;**
- il **20 marzo 2012**, dopo il parziale slittamento previsto nel decreto milleproroghe, **la riforma è entrata a pieno regime anche per le materie attinenti il condominio e il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.**

<b>Conciliazione obbligatoria dal 20.03.2011</b>	Dal 20.03.2011 la mediazione è obbligatoria per le seguenti materie: diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento danni derivanti da responsabilità medica o da stampa o da altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi; contratti bancari; contratti finanziari.
<b>Conciliazione facoltativa o delegata dal 20.03.2010</b>	La domanda della conciliazione può essere inviata da chiunque a uno degli organismi accreditati per risolvere in via stragiudiziale una controversia civile o commerciale nelle materie escluse dall'elenco di cui sopra.
<b>Conciliazione obbligatoria dal 20.03.2012</b>	Dal 20.03.2012 la conciliazione è obbligatoria anche per le controversie in materia di condominio e di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

**L'obbligo di mediazione**, come sopra specificato, **non riguarda le altre materie escluse dall'elenco**, ovvero quelle attinenti alla sfera del diritto civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili per le quali la mediazione è solo facoltativa e ciò già dal 20.03.2011.

#### **LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NON SI APPLICA**

Nei procedimenti per ingiunzione inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione	Nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c.
---	--

Nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma c.p.c.	Nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata
Nei procedimenti in camera di consiglio	Nell'azione civile esercitata nel processo penale

Ricordiamo che, **sull'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale era intervenuta la Corte Costituzionale** (pronuncia 6.12.2012 n. 272), **che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il richiamo all'obbligatorietà della mediazione**, per eccesso di delega legislativa. Ora **l'articolo 79** (Capo VIII « Misure in materia di mediazione civile e commerciale») del decreto Fare **ha recuperato l'istituto**, sanando il vizio censurato dalla Corte costituzionale di eccesso di delega, **con lo scopo di alleggerire il carico del contenzioso giudiziario «in entrata»**.

### Le novità apportate dal decreto fare

**La mediazione sarà**, quindi, nuovamente **vincolante per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia nelle seguenti materie**.

#### **Materie della conciliazione obbligatoria**

Condominio

Locazione

Comodato

Diritti reali

Divisione

Successioni ereditarie

Patti di famiglia

Affitto di aziende

Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

Contratti assicurativi, bancari e finanziari

#### **Osserva**

Rispetto alla versione precedente **sono state escluse le controversie per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti**, così come è stata esclusa la pregiudizialità anche nell'ambito dei procedimenti sommari di accertamento tecnico preventivo.

Allo stesso modo **restano esclusi dall'ambito di applicazione:**

→ i **procedimenti per ingiunzione**, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

- i **procedimenti per convalida di licenza o sfratto**;
- i **procedimenti possessori**;
- i **procedimenti di opposizione** o incidentali di cognizione **relativi all'esecuzione forzata**;
- i **procedimenti in camera di consiglio**;
- l'azione civile esercitata nel processo penale.

### **Il ruolo del mediatore**

Oltre alle modifiche sull'ambito di applicazione della normativa, **il legislatore ha riconosciuto la qualifica di mediatore a tutti gli avvocati regolarmente iscritti all'albo, esonerandoli** quindi **dal dover acquisire il titolo attraverso la frequentazione di corsi formativi specialistici.**

#### **Osserva**

Il ruolo poi dell'avvocato **viene valorizzato attraverso la necessità voluta dal legislatore della sottoscrizione dei verbali delle procedure anche da parte degli avvocati difensori** e non più solo dal soggetto incaricato della mediazione.

Viene previsto, inoltre, **l'obbligo per l'avvocato, di informare l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.**

### **Il ruolo del giudice**

Il nuovo decreto ha riconosciuto a favore del giudice, anche in sede di giudizio di appello, **la possibilità** – valutati la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti – **di disporre**, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero della discussione finale, **l'esperimento del procedimento di mediazione, indicando l'organismo di mediazione.**

**Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine massimo di durata del procedimento di mediazione e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.**

#### **Osserva**

Peraltro, **dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione**, senza giustificato motivo, **il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio:** è altresì prevista **la condanna della parte costituita che non ha partecipato al procedimento**, senza giustificato motivo, **al pagamento della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.**

## Durata della conciliazione

Per quanto riguarda, invece, **la durata della procedura di conciliazione**, il legislatore ha cercato di dare una stretta in termini di efficacia, **prevedendo**:

→ **una prima riunione di carattere esplorativo**, volta a verificare concretamente l'esistenza di margini di successo della mediazione con costi ridotti per le parti in caso di accertamento dell'impossibilità di concludere la mediazione;

### **Osserva**

In buona sostanza, viene previsto che **il procedimento di mediazione ha inizio con un primo incontro preliminare, di "programmazione"**, in cui le parti, davanti al mediatore, verificano con il professionista la sussistenza, o meno, degli effettivi spazi per procedere alla mediazione.

**L'incontro va tenuto non oltre 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione** (art. 8 co. 1 del DLgs. 28/2010).

→ **la riduzione della durata massima della procedura che passa da quattro a tre mesi.**

## Costi della mediazione

In merito ai costi della mediazione, si **segnala in particolare che se all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo** complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è **individuato nella tabella che segue.**

### **Valore della lite spesa per ciascuna parte**

Fino ad € 1.000	€ 60,00
Da € 1.001 ad € 10.000	€ 100,00
Da € 10.001 ad € 50.000	€ 180,00
Liti di valore superiore ad € 50.000	€ 200,00

### **Tabella di sintesi: novità in materia di mediazione obbligatoria**

<b>Durata</b>	Per la durata massima dell'intera procedura, al posto dei 4 mesi previsti in precedenza, <b>viene disposta l'ulteriore riduzione a 3 mesi.</b>
<b>Procedimento</b>	Viene previsto che <b>il procedimento di mediazione ha inizio con un primo incontro preliminare</b> , di "programmazione", <b>in cui le parti</b> , davanti al mediatore, <b>verificano con il professionista la sussistenza</b> , o meno, <b>degli</b>

	<b>effettivi spazi per procedere alla mediazione.</b> L'incontro va tenuto <b>non oltre 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione.</b>
<b>Accordo</b>	Ai fini dell'esecutività del titolo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, <b>viene richiesta</b> , in aggiunta alla già prevista omologa da parte del giudice, <b>la sottoscrizione da parte degli avvocati</b> che assistono tutte le parti del verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative (art. 12 co. 1 del DLgs. 28/2010).
<b>Costo</b>	<b>In merito ai costi della mediazione</b> , si segnala in particolare che se all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, <b>il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo</b> delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, <b>è di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>60 euro</b>, per le liti di valore sino a 1.000 euro;</li> <li>◆ <b>100 euro</b>, per le liti di valore sino a 10.000 euro;</li> <li>◆ <b>180 euro</b>, per le liti di valore sino a 50.000 euro;</li> <li>◆ <b>200 euro</b>, per le liti di valore superiore (art. 17 co. 5-bis del DLgs. 28/2010).</li> </ul>
<b>Mediatori</b>	Viene stabilito che <b>gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori</b> (art. 16 co. 4-bis del DLgs. 28/2010).
<b>Entrata in vigore</b>	Le disposizioni non sono ancora operative, <b>applicandosi decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 69/2013.</b>

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**